

Proposta di Linee Guida per la realizzazione di corsi congiunti

1. Impostazione del corso congiunto

La prima fase nella vita di un corso congiunto è quella della impostazione di tutti i suoi elementi al fine di una sua implementazione da parte di più istituzioni di formazione superiore. È durante questa fase che tutti gli elementi della vita di corso devono essere tenuti in considerazione, al fine di evitare problematiche che potranno sorgere durante l'effettivo svolgimento del corso, sia tra le istituzioni che organizzano il corso, sia nei confronti degli studenti che otterranno la qualifica finale.

Possiamo partire quindi dalla raccomandazione principale indicata dal Progetto JOIMAN¹ e sintetizzata con la brillante espressione: **THINK FIRST!**

A tal fine, è opportuno predisporre un Accordo di Consorzio esaustivo, in cui il corso congiunto viene disciplinato in ogni suo aspetto. In particolare, gli elementi da includere sono:

Descrizione del corso: descrizione sintetica di obiettivi, durata, destinatari, piano di mobilità, ruolo dei partner (descrizione dettagliata può costituire allegato)

Cornice normativa e titoli nazionali: norme nazionali di riferimento, accreditamento, natura e tipo di titolo rilasciato

Aspetti della cooperazione: ruoli e responsabilità di coordinatore e partner, organi di coordinamento (composizione: accademici, amministrativi, studenti), gruppi di lavoro specifici (p.e. promozione, fondi, etc.) (descrizione dettagliata può costituire allegato)

Promozione: impegno alla realizzazione comune della strategia e dei piani: responsabili, p.e. comitato tecnico; principali strumenti, p.e. logo, sito, altri mezzi; tempi, p.e. piano annuale elaborato da e approvato da (descrizione dettagliata in allegato)

Gestione degli studenti: procedure di presentazione delle domande, requisiti di ammissione, procedure di selezione, procedure di iscrizione; monitoraggio e valutazione della progressione negli studi, esami, trascrizione e trasferimento dei crediti; mutuo riconoscimento, tipo e titolo di titolo finale rilasciato (formato-tipo in allegato)

Piano di mobilità: indicazione delle sedi, della durata minima e del numero minimo di ECTS;

¹ JOIMAN - Joint Degree Management and Administration Network; How to Manage Joint Study Programmes? Guidelines and Good Practices from the JOIMAN Network (2011) - <https://www.joiman.eu>

gestione dell'informazione a riguardo

Diritti e responsabilità degli studenti: riferimento allo *Student agreement* (formato-tipo in allegato)

Gestione finanziaria: politica di tasse e di esenzioni, responsabile della riscossione e gestione delle risorse; gestione delle borse e di altre forme di sostegno (descrizione dettagliata in allegato)

Servizi: impegno alla garanzia dello stesso livello di servizi nelle sedi di studio; servizi particolari erogati, p.e. assistenza visti per non-Ue, integrazione, formazione linguistica, etc. (descrizione dettagliata in allegato); assicurazione sanitaria e infortuni, prevenzione infortuni

Assicurazione della qualità: impegno alla definizione e realizzazione di una politica condivisa della qualità; piani, metodologie, strumenti soggetti e risorse della valutazione interna ed esterna (descrizione dettagliata in allegati)

Durata dell'accordo, rinnovo o cessazione

Un utile modello di Accordo di Consorzio è stato sviluppato dal Progetto JOIMAN, sia in lingua francese che inglese (cfr. Allegati 1 e 2).

1.1 Differenti sistemi nazionali di formazione superiore coinvolti

Un corso congiunto è realizzato da istituzioni che appartengono a sistemi di istruzione superiore differenti, aventi una propria impostazione e una specifica legislazione nazionale. Per questo motivo risulta fondamentale conoscere il sistema e la legislazione nazionale di ognuna delle istituzioni di formazione superiore che partecipano alla vita del corso organizzato congiuntamente.

1.1.1 La questione delle fonti

Che fonti possiamo utilizzare per ottenere informazioni su un sistema di istruzione superiore?

La prima fonte informativa sono certamente le istituzioni che partecipano alla realizzazione del corso, ma questo può bastare? O meglio, tutte le fonti sono sempre affidabili?

Le differenti esperienze internazionali nell'impostazione e nella realizzazione di corsi congiunti ci insegnano che all'interno di una istituzione di formazione superiore, l'impostazione del proprio sistema nazionale e le regole di realizzazione di un corso non sono

sempre chiare, soprattutto da parte del personale docente, il quale è chiamato a svolgere compiti prettamente accademici. Inoltre, molto spesso si è influenzati – anche positivamente – da regole e meccanismi che sono esclusivamente interni ad un sistema nazionale, ma che non sono presenti in altri contesti o non valgono per altre istituzioni estere.

È quindi fondamentale coinvolgere il personale amministrativo che si occupa di tali procedure all'interno dell'intera istituzione, sia per la verifica delle informazioni fornite, sia per la fattibilità delle soluzioni proposte per la realizzazione del corso congiunto.

La realizzazione di un corso congiunto coinvolge l'istituzione a tutti i livelli, pertanto dovremo avere:

- I. una condivisione delle informazioni e delle soluzioni adottate per la realizzazione del corso e
- II. la consapevolezza di dover adempiere agli obblighi assunti per la realizzazione del corso da parte di tutte le componenti dell'istituzione.

Le informazioni sui sistemi nazionali e le soluzioni adottate andranno comunque condivise e verificate con le autorità nazionali di riferimento.²

Questo suggerimento non è da intendersi in contrapposizione ad una fiducia reciproca nei confronti dell'istituzione estera con la quale si intenda sviluppare il corso, e nemmeno vuole essere contrario alle soluzioni adottate in regime di autonomia da parte delle singole istituzioni, bensì è utile per rafforzare la collaborazione tra i differenti soggetti, suggerendo una procedura di verifica a livello nazionale delle informazioni condivise dalle istituzioni che organizzano il corso.

1.1.2 Il target di riferimento: candidati ai corsi congiunti e impostazione dei cicli di istruzione

Basandoci sull'organizzazione dei sistemi nazionali di formazione superiore secondo la suddivisione su tre cicli proposta dal Processo di Bologna³, possiamo avere istituzioni che propongono i propri corsi organizzati nel seguente modo:

- A. un primo ciclo di 3 anni e un secondo ciclo di 2 anni;
- B. un primo ciclo di 3 anni e un secondo di 1 anno;

² Come i centri ENIC/NARIC (<http://www.enic-naric.net>).

³ Si tenga presente che solo 48 sistemi nazionali al mondo utilizzano la suddivisione in cicli proposta dal Processo di Bologna, pertanto tale impostazione non potrà essere riscontrata in sistemi non afferenti a tale processo internazionale.

- C. un primo ciclo di 4 anni e un secondo ciclo di 2 anni;
- D. un primo ciclo di 4 anni e un secondo ciclo di 1 anno;
- E. un unico ciclo di 5 o 6 anni.

Come organizzare un corso congiunto di secondo ciclo tra questi sistemi?

Nell'ipotesi di organizzazione di un corso tra l'istituzione A e C o tra B e D, non si riscontrano molti problemi, infatti i corsi di secondo ciclo hanno la medesima durata, quindi il corso congiunto rispetterà tale criterio, unico punto che potrebbe risultare problematico è la richiesta del titolo di ingresso al corso, che non dovrà essere una qualifica quadriennale, ma bensì genericamente di primo ciclo (minimo triennale), cioè accettabile da parte di tutte le istituzioni.

Pensiamo ora ad un corso congiunto di secondo ciclo tra A e D:

Ipotesi 1 - Corso della durata di 2 anni:

Nel caso si scegliesse tale ipotesi, si richiederà un maggiore sforzo ai possessori di una qualifica dell'istituzione D: gli studenti con una qualifica di primo ciclo quadriennale (D) dovranno studiare complessivamente un anno in più rispetto agli studenti di una qualifica triennale (A) al fine dell'ottenimento dei medesimi titoli di studio.

Ipotesi 2 - Corso della durata di 1 anno:

In questo caso abbiamo la necessità di colmare un anno di corso al fine del rilascio della qualifica dell'istituzione A che è di durata biennale: questo potrà avvenire consentendo l'ingresso al corso congiunto dopo il primo anno degli studi di secondo ciclo per gli studenti di A e riconoscendo il quarto anno di corso degli studenti di D come primo anno della qualifica di A.

Sia nel caso dell'Ipotesi 1 che in quello dell'Ipotesi 2, riscontriamo un fattore comune: il corso congiunto è organizzato per i soli studenti di primo ciclo delle due istituzioni.

Se volessimo organizzare un corso congiunto aperto a tutti gli studenti con titolo di primo ciclo indipendentemente dai corsi e dalla struttura dei titoli delle due istituzioni?

In questo caso dovremo stabilire un criterio unico e chiaro di accesso al corso per tutti gli studenti, come ad esempio il possesso di una qualifica quadriennale: questa ipotesi potrebbe attrarre studenti da altri sistemi simili a D, ma non favorirebbe gli studenti di A, i quali non potrebbero accedere al corso.

Premettendo che esistono anche altre soluzioni più o meno fantasiose per la soluzione di questo caso, ci interessa qui sottolineare come sia fondamentale individuare fin da subito il nostro target di riferimento, cioè se il corso è organizzato per attrarre studenti 'nazionali', o delle istituzioni che organizzano il corso, ovvero se tale corso è indirizzato a studenti 'internazionali', cioè provenienti, potenzialmente, da tutti i sistemi (come nel caso dei corsi Erasmus Mundus).

Le operazioni di riconoscimento di periodi di studio e dei relativi crediti possono esserci utili per la soluzione di questi casi, qualora i sistemi di istruzione superiore siano organizzati su cicli di differente durata ed impegno. Tale aspetto risulta fondamentale nel caso di corsi congiunti a fronte di studi organizzati su 5 o 6 anni, di solito riferiti a discipline specifiche quali architettura, ingegneria, medicina, farmacia e veterinaria.⁴

Esiste inoltre una corrente di pensiero all'interno di alcune istituzioni (soprattutto in ambito ingegneristico) che ritiene sia necessario richiedere uno sforzo ulteriore agli studenti che frequentano corsi congiunti - e che otterranno più qualifiche nazionali - rispetto agli studenti che frequentano corsi nazionali: a questo punto ci si dovrà concentrare su quanto carico di lavoro extra si dovrà richiedere, tenuto presente che gli studenti che frequentano un corso congiunto sono, o dovrebbero essere, già esposti ad un impegno maggiore rispetto a studenti che frequentano programmi nazionali.⁵ Dando per buona questa ipotesi, notiamo come, anche in questo caso, dovremo concentrarci sul target di riferimento, cioè sulla selezione dei migliori studenti che abbiano le capacità e le motivazioni necessarie per sopperire a tale aumento del carico di lavoro.

1.2 Istituzioni di istruzione superiore e differente natura delle qualifiche

Esistono differenti tipologie di istituzioni di istruzione superiore nei diversi sistemi nazionali, le quali possono rilasciare qualifiche 'ufficiali' all'interno del proprio sistema, ma tali qualifiche

⁴ Tali corsi sono definiti in Italia "a ciclo unico", mentre all'estero sono solitamente denominati "Integrated Master".

⁵ Si confronti: Joint and Double Degrees in Europe and With Europe - Prof. Giancarlo Spinelli Politecnico di Milano (Italy)

potranno avere 'natura' differente (accademica, professionalizzante, di ricerca).

Risulta fondamentale conoscere lo status dei propri partner all'interno di un corso congiunto al fine di essere il più possibile chiari e trasparenti sul 'valore' finale delle qualifiche nazionali rilasciate, ovvero sui cosiddetti 'diritti accademici' – come la prosecuzione degli studi – e 'diritti professionali' – come l'accesso a professioni regolate o al mercato del lavoro.

La sola indicazione del riconoscimento o dell'ufficialità o meno di una istituzione non è sufficiente per la realizzazione di un corso congiunto, tantomeno non basta al fine di essere certi sul futuro riconoscimento delle qualifiche nazionali rilasciate dalle istituzioni.

Proponiamo di seguito un elenco di tali tipologie di istituzioni, al fine di fornire esempi concreti in riferimento a differenti sistemi nazionali.

1.2.1 Sistemi binari di istruzione superiore

Nei cosiddetti sistemi binari, abbiamo tipologie di istituzioni che propongono corsi di natura differente.

Analizziamo due esempi:

Esempio 1 – Paesi Bassi

Esistono in tale sistema due tipologie di istituzioni: le *Hogescholen* (HBO), i cui corsi hanno un orientamento professionalizzante, e le *Universiteiten* (WO), che propongono corsi ad orientamento accademico. Anche il nome delle qualifiche rilasciate da queste istituzioni - tutte ufficiali - è differente: le WO rilasciano titoli di *Bachelor of Arts/Science* (titoli di primo ciclo) e di *Master of Arts/Science* (titoli di secondo ciclo), mentre le HBO quelli di *Bachelor* (titoli di primo ciclo) e *Master* (titoli di secondo ciclo). Per l'ingresso ai corsi di Dottorato di ricerca (*PhD*), ai possessori di qualifiche delle HBO possono essere richieste delle integrazioni - programmi ponte - o ulteriori requisiti, mentre l'ingresso con qualifiche di WO è diretto: pertanto ci troviamo di fronte a qualifiche che presentano 'diritti accademici' differenti.

Immaginiamo quindi un corso congiunto tra una istituzione simile ad una HBO, ovvero con corsi di natura professionalizzante e privi di diritti accademici, appartenente ad un sistema nazionale A e un'altra simile ad una WO, ovvero con corsi accademici e pieni

diritti di ingresso a successivi corsi di studio, appartenente ad un diverso sistema nazionale B.

Nel caso esse rilasciassero un titolo congiunto di secondo ciclo, corrispondente ai due titoli nazionali (A+B), tale qualifica consentirebbe sempre l'accesso a programmi di Dottorato in un terzo sistema nazionale C? Inoltre, la qualifica che consente in B l'ingresso al terzo ciclo, lo consentirebbe anche in A, dove la qualifica nazionale non lo permette?

A prescindere dagli aspetti valutativi collegati al riconoscimento, nel caso si intenda organizzare un corso congiunto con queste caratteristiche, si dovrà essere molto chiari sulla differente natura delle qualifiche finali ed anche consapevoli della loro differente spendibilità nei sistemi nazionali: ancora una volta è fondamentale considerare lo scopo per cui si organizza un corso e il gruppo di riferimento al quale esso è riferito.

Si sottolinea come l'organizzazione di un corso congiunto tra due istituzioni che propongono approcci differenti per una medesima disciplina - uno accademico e uno professionalizzante - potrebbe essere un valore aggiunto per il corso congiunto e per gli studenti che vi partecipano, ma ciò non toglie che si debba rispettare un criterio di trasparenza e chiarezza sulla natura delle qualifiche finali rilasciate, avendo cura che gli studenti del corso siano consapevoli di tali differenze.

Esempio 2 - Francia

Esistono caso di sistemi binari dove le istituzioni propongono entrambe studi di natura accademica, ma il loro status giuridico, l'impostazione dei corsi e le qualifiche finali sono differenti. È il caso della Francia, dove le *Universités* e le *Grandes Ecoles* presentano programmi e struttura dei corsi differenti: le *Grandes Ecoles* offrono corsi organizzati su 2 anni di *classes préparatoires* (classi preparatorie) e successivi 3 anni di corso per l'ottenimento di un unico Diploma finale, senza il rilascio di alcun titolo intermedio, mentre le università sono strutturate secondo i cicli di Bologna, ovvero su 3 anni e successivi 2 anni di corso, più gli studi dottorali, il cosiddetto sistema *LMD - Licence-Master-Doctorat*.

Immaginiamo un corso congiunto di secondo ciclo tra una istituzione simile ad una *Grande École*, afferente ad un sistema nazionale A, e un'altra simile ad una *Université*, appartenente ad un diverso sistema nazionale B.

A differenza dell'Esempio 1, un titolo congiunto tra A e B consente l'accesso a programmi di terzo ciclo e di Dottorato di ricerca, ma l'organizzazione di un corso congiunto di secondo ciclo può darci altri problemi collegati all'impostazione dei cicli degli studi e alla presenza o meno di una qualifica finale.

Immaginiamo inoltre che nel sistema A - simile alle *Grandes Ecoles* - gli studi siano organizzati su un sistema, espresso in numero di anni, di 2+3, senza una qualifica intermedia, e che in B - simile alle *Universités* - su un sistema di 3+2 anni, con due qualifiche ben distinte al primo e secondo ciclo, e che sempre in B sia necessaria una qualifica formale di primo ciclo per l'ingresso al secondo ciclo, come tra l'altro è richiesto in Italia.

Come accederanno gli studenti di A - senza una qualifica formale dopo i tre anni di corso ma solo con un numero di crediti equivalente - al nostro corso congiunto di secondo ciclo organizzato anche da B - dove è necessaria una qualifica formale di primo ciclo per l'ingresso al secondo ciclo?

Anche in questo caso esistono differenti soluzioni adottate dalle istituzioni per consentire la realizzazione di corsi congiunti con queste caratteristiche, ma ci preme sottolineare come questi elementi vadano sempre tenuti presente fin dall'inizio, verificando sempre tutte le regole interne per l'accesso ai corsi nei vari sistemi e l'impostazione degli studi in una certa istituzione o relativi ad una determinata disciplina (come nel caso dei corsi a ciclo unico della durata complessiva di 5 o 6 anni).

1.2.2 Istituzioni "non ufficiali" che rilasciano qualifiche "ufficiali"

Esistono differenti istituzioni private nei vari sistemi di istruzione superiore che, pur non appartenendo ufficialmente al sistema, possono organizzare e quindi rilasciare solo alcuni titoli ufficiali. Di solito, in questi casi, è necessario distinguere quali dei corsi proposti siano accreditati, e quindi quale qualifica abbia un valore ufficiale in un determinato sistema, e quali invece no. Se pensiamo al caso italiano delle Scuole superiori per mediatori linguistici o degli Istituti specializzati in psicoterapia possiamo renderci conto di tale tipologia di istituzioni: in entrambi i casi tali istituzioni possono rilasciare solo alcune tipologie di titoli ufficiali, mentre tutte le altre qualifiche non hanno alcun valore legale in Italia.

Esempio 1 - Regno Unito

Alcune istituzioni del Regno Unito hanno lo status di *Listed Body*, ovvero istituzioni che possono organizzare corsi di studio ma che non hanno alcun potere di rilascio del titolo finale, il quale deve essere necessariamente rilasciato da una *Recognised Body*: nel caso la qualifica sia rilasciata da una *Listed Body*, essa non avrà alcun valore. Esistono inoltre casi per i quali alcuni *Recognised Body* validano delle qualifiche ottenute presso istituzioni che si trovano fuori dai confini del Regno Unito e che non sono riconosciute nel sistema dove operano: in tutti questi casi si dovrà verificare lo status di accreditamento dell'istituzione nel sistema nazionale dove opera, cioè dove è organizzato il corso, al fine di verificare se tale corso, svolto in un differente sistema, sia o meno soggetto alle medesime regole e ai medesimi controlli di qualità vigenti nel sistema di afferenza. Si deve notare come l'agenzia di valutazione della qualità del Regno Unito (QAA) non svolga controlli fuori dal proprio territorio e che in Italia, inoltre, il riconoscimento di qualifiche estere rilasciate a fronte di corsi esteri svolti sul nostro territorio è soggetto alle regole di accreditamento del Decreto 214/2004 a fini di una loro riconoscibilità.

Nel caso in cui una *Listed Body* col quale intendiamo organizzare un corso congiunto si trovi fuori dal territorio del Regno Unito, o nel caso una istituzione operante fuori dal Regno Unito rilasci titoli di quel sistema grazie ad operazioni di *validation*, dovremo verificare il suo status e il suo accreditamento/riconoscimento nel paese dove opera: non sempre questo accreditamento sussiste o la stessa istituzione ha provveduto ad ottenerlo secondo le regole nazionali del paese dove risiede.

Esempio 2 - Francia

Per quanto concerne la Francia, come sappiamo, essa presenta istituzioni universitarie esclusivamente statali, mentre altre istituzioni private possono organizzare corsi e rilasciare alcuni titoli ufficiali solo se autorizzate centralmente dal Ministero dell'istruzione. È il caso dei cosiddetti *diplome vise*, ovvero titoli 'validati' o 'vistati' rilasciati da istituzioni private. Nel caso di titoli rilasciati da istituzioni private senza essere stati "validati", essi risultano non essere ufficiali del sistema francese e pertanto rilasciati in nome e per conto della sola istituzione.

Nel caso di organizzazione di percorsi congiunti con istituzioni private francesi (che operano soprattutto nel settore delle *Business School*), si dovrà verificare l'accREDITAMENTO del corso in oggetto al fine di verificarne la sua ufficialità.

1.2.3 Istituzioni “ufficiali” che rilasciano qualifiche “non ufficiali”

A differenza del caso appena analizzato, esistono differenti sistemi dove le istituzioni di formazione superiore rilasciano alcune qualifiche che non fanno formalmente parte del sistema nazionale, ma vengono rilasciate esclusivamente in nome e per conto dell'istituzione, senza alcuna verifica della qualità a livello centrale e senza seguire requisiti ministeriali. Tali qualifiche non sono pertanto valutabili formalmente in alcun sistema estero e sono utilizzate normalmente per il mercato del lavoro privato.

Esempio 1 - Spagna

All'interno del sistema spagnolo esiste una differenza sostanziale tra i titoli di *Máster* come *título oficial* – i primi rilasciati a partire dal 2008 che corrispondono a titoli accademici ordinamentali del secondo ciclo del Processo di Bologna – e titoli di *Máster* come *título propio*, qualifiche rilasciate in nome e per conto della sola istituzione ma che non sono presenti ufficialmente nella titolazione nazionale spagnola, pertanto risultano privi di valore legale. Tali qualifiche, anche se non ufficiali, sono rilasciate da istituzioni universitarie spagnole riconosciute. Si deve notare come tutti i corsi congiunti organizzati con atenei spagnoli prima del 2008, prevedevano il rilascio di tali titoli, visto che in Spagna i titoli ufficiali di secondo ciclo sono stati introdotti solo a partire dal 2008.

Esempio 2 - Brasile

Nel sistema brasiliano esistono due tipologie di programmi corrispondenti al secondo ciclo del Processo di Bologna, a livello *pos-graduação*. I primi sono definiti come programmi *lato sensu*, mentre i secondi come programmi *stricto sensu*: i primi non devono seguire alcun criterio nazionale e non sono accreditati dal *Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior - CAPES*. Inoltre hanno natura professionalizzante, mentre i secondi hanno natura accademica e sono detti *Mestrado*.

Nel caso di corsi congiunti con istituzioni ufficiali che rilasciano qualifiche non appartenenti ufficialmente al sistema nazionale, si dovrà sempre verificare la natura del titolo finale al fine di evitare di avere un corso congiunto dove siano rilasciate qualifiche con differente natura in termini di diritti accademici e professionali, questo soprattutto per motivi di trasparenza verso gli studenti iscritti a tali corsi.

1.2.4 Istituzioni non riconosciute che dichiarano di esserlo: il fenomeno delle *Diploma Mills*

Le fabbriche di titoli, comunemente conosciute come *degree mills* o *diploma mills*, sono istituzioni private non afferenti ufficialmente ad alcun sistema, ma che dichiarano di essere accreditate/riconosciute in vari modi a livello internazionale o all'interno di un singolo sistema nazionale. Risulta interessante affrontare qui tale fenomeno, tenuto conto che tali istituzioni cercano spesso di sottoscrivere accordi accademici e di collaborazione con istituzioni riconosciute, al fine di poter certificare una loro "ufficialità": una delle modalità utilizzate è quella di offrire una collaborazione ad istituzioni ufficiali per l'organizzazione di corsi congiunti.

Per questo motivo si consiglia di prestare la massima attenzione allo status dell'istituzione e di verificare sempre la natura di una università con le istituzioni nazionali preposte a fornire informazioni sul riconoscimento delle istituzioni (come i Ministeri e i centri ENIC-NARIC).

2. Selezione degli studenti

La fase di selezione degli studenti all'interno di un corso congiunto non si identifica esclusivamente con le fasi procedurali di selezione, ma si riferisce anche alle fasi preliminari al fine di predisporre tutte le informazioni utili per gli studenti che dovranno essere selezionati.

Di solito, l'obiettivo di un corso è quello di attrarre degli studenti che vi partecipino. Nel caso di un corso congiunto, essi possono giungere da sistemi di istruzione superiore totalmente differenti tra loro, con proprie regole interne, forniti di una documentazione tipica del sistema nazionale di riferimento, con documenti redatte in lingue differenti, ecc.

Le richieste documentali e le informazioni fornite ai potenziali studenti devono tener presente tali differenze, oltre al fatto che esistono molti sistemi di istruzione superiore con proprie regole nazionali, le quali a volte non coincidono con quelle utilizzate dalle istituzioni partner al corso congiunto, pertanto: **BE FLEXIBLE!**

Una rigidità nella richiesta della documentazione, seguendo la prassi adottata per l'iscrizione ai corsi nazionali - differenti da quelli congiunti che hanno una natura 'internazionale' - vanificherebbe la possibilità di attrarre studenti da altri sistemi, quindi si consiglia di essere flessibili nelle scelte adottate. Inoltre, ciò che può valere per noi, potrebbe essere differente per i nostri partner con i quali stiamo organizzando il corso congiunto.

2.1 Unica valutazione congiunta per un unico corso

Nel caso di corsi congiunti, dovremo chiarirci innanzitutto all'interno del consorzio: si dovranno stabilire le regole di valutazione dei potenziali studenti, formulando anche una procedura valutativa congiunta. Come abbiamo notato, per la valutazione delle qualifiche dei potenziali studenti avremo più regole da tenere presente: quelle dei sistemi nazionali delle istituzioni che organizzano il corso, oltre alle regole interne delle istituzioni partecipanti. Essendo un corso congiunto concepito come unico corso di studio, è consigliabile - e doveroso - stabilire un'unica fase di selezione e regole chiare per gli studenti che intendano frequentare il corso.

La soluzione di svolgere più selezioni a seconda del numero delle istituzioni che organizzano il corso congiunto è sempre da evitare: questo perché si potrebbero adottare criteri valutativi o regole che non rispettino i parametri di ogni partner.

2.1.1 Accesso al corso senza una qualifica formale

Pensiamo ad un corso congiunto di secondo ciclo organizzato da due istituzioni - A e B - dove l'istituzione A selezioni i propri studenti che dovranno svolgere anche un periodo nella seconda istituzione B e dove entrambe rilascino il proprio titolo finale.

Poniamo che la regola normale per l'ingresso ad un corso in A sia quella di avere un certo numero di crediti - ad esempio 180 crediti ECTS - anche senza la presentazione di una qualifica formale, mentre l'istituzione B accetti studenti che presentino esclusivamente una qualifica formale di primo ciclo.

Se lasciassimo selezionare gli studenti esclusivamente all'istituzione A, potremmo avere dei problemi per quanto riguarda l'immatricolazione al corso nella successiva istituzione B: gli studenti non potrebbero risultare regolarmente iscritti secondo le regole nazionali, anche se selezionati da A per la partecipazione ad un corso congiunto.

Per essere ancora più espliciti, pensiamo al caso di organizzazione di un corso congiunto di secondo ciclo tra una istituzione A dove è presente un unico ciclo degli studi di 5 anni e una B dove esiste un secondo ciclo di 2 anni: alla fine del terzo anno gli studenti di A non otterranno una qualifica formale - essendo il corso di durata quinquennale - quindi non rispetterebbero i criteri di ingresso in B - possesso di una qualifica formale di primo ciclo.

Esistono varie soluzioni adottate dalle istituzioni di istruzione superiore per risolvere tale problematica ma ciò che è importante sottolineare a questo punto è che:

- le regole per l'accesso ai corsi in A e in B dovranno essere condivise prima della selezione degli studenti;
- è necessario svolgere sempre una selezione congiunta che coinvolga tutte e due le istituzioni, non delegando tale aspetto solo ad uno dei partner.

Si tenga inoltre presente che il caso proposto si riferisce a sistemi dove – come quello francese – l'accesso ai corsi è consentito solo con un certo numero di crediti e non con una qualifica formale.

2.1.2 Riconoscimento dell'apprendimento precedente

Il riconoscimento dell'apprendimento precedente, detto *Recognition of prior learning (RPL)*, è una procedura utilizzata in alcuni sistemi al fine di concedere l'ingresso ad un corso anche in assenza di una qualifica formale, ovvero il rilascio di un titolo accademico basandosi esclusivamente su percorsi non formali e informali, incentrati sull'acquisizione di competenze, al posto dell'aver conseguito un titolo di studio seguendo un percorso formale.

Il potenziamento delle procedure di RPL a livello nazionale sono uno dei punti promossi dal Processo di Bologna, per tale motivo molti paesi hanno adottato regole differenti per tale attività.

In alcuni sistemi quindi è possibile accedere a corsi senza il possesso di una qualifica formale, ma tramite la procedura di riconoscimento del *prior learning*, pertanto alcune istituzioni potranno partecipare ad un corso congiunto accettando studenti che non abbiano ottenuto una qualifica finale formale – pensiamo al sistema delle *Open University* che hanno come target specifico l'istruzione degli adulti.

Anche in questo caso possiamo notare come sia fondamentale uno scambio di informazioni tra le istituzioni partner del programma congiunto, tenuto conto che la prassi del RPL può essere comune in un sistema ma differente - o vietata - in altri.

2.1.3 Il concetto di 'conseguenzialità dei titoli'

Alcuni sistemi di istruzione superiore possono essere definiti 'conseguenziali': per l'ingresso ad un corso di secondo ciclo è necessaria una qualifica di primo ciclo, mentre per l'ingresso ad un corso di terzo ciclo è necessaria una qualifica di secondo ciclo. L'Italia, ad esempio, presenta un sistema puramente 'conseguenziale'.

Questa regola però non è applicata in tutti i sistemi, infatti può capitare che alcune istituzioni accettino qualifiche di primo livello per l'ingresso a corsi di dottorato - come avviene nel Regno Unito - o che si calcoli un certo numero di anni sufficienti per l'ingresso ad un corso a prescindere dell'indicazione del livello degli studi svolti.

Immaginiamo un corso congiunto di terzo ciclo (Dottorato di ricerca) organizzato da una istituzione con sistema consequenziale (A) e una seconda istituzione con un sistema non-consequenziale (B), al quale si candidi uno studente in possesso di un titolo di Bachelor quadriennale, il quale certifichi la possibilità di accesso nel proprio sistema (X), diverso da precedenti, a corsi di PhD, senza ulteriori requisiti.

Per l'istituzione A il candidato non presenta i requisiti di accesso al corso, mentre sia in B che in X lo studente potrà accedere a corsi di terzo ciclo.

Se esistono regole particolari per l'ingresso ad un determinato corso in un sistema di istruzione superiore, le quali non consentono l'immatricolazione ad un corso senza il possesso di un titolo del livello precedente (sistema 'conseguenziale'), tutti i partner del consorzio dovranno essere consapevoli che tali requisiti di ingresso siano rispettati in ambito di selezione degli studenti.

2.2 Accesso al corso: qualifiche richieste

Un corso congiunto è un unico corso organizzato da più istituzioni: per questo motivo si dovranno stabilire le qualifiche che i potenziali studenti dovranno possedere al fine dell'accesso e i documenti che le differenti istituzioni necessitano per l'immatricolazione al

corso, il tutto tenendo presente le regole interne alle singole istituzioni partecipanti al corso congiunto e le loro regole nazionali riferite all'accesso ai corsi di studio.

La premessa generale è che i titoli richiesti per l'ingresso siano 'ufficiali' in un sistema di istruzione superiore nazionale, rilasciate da una istituzione anch'essa 'ufficiale'.

2.2.1 Il livello della qualifica richiesta

Il primo punto da analizzare riguarda il livello del corso congiunto che stiamo organizzando e quindi le qualifiche che richiederemo ai potenziali studenti per l'accesso al corso.

Pensiamo ad un corso congiunto di secondo ciclo: la richiesta di una qualifica 'di primo ciclo' è sufficiente al fine di far comprendere ai potenziali studenti che titoli accetteremo?

Purtroppo tale indicazione non è corretta sotto differenti punti di vista, infatti (i) non viene indicato il parametro di riferimento, cioè che stiamo richiedendo una qualifica di primo ciclo secondo il Processo di Bologna, inoltre - anche indicando tale riferimento (ii) peccheremmo di 'eurocentrismo', non considerando che la suddivisione in cicli secondo Bologna potrebbe essere sconosciuta per studenti provenienti da altri sistemi esteri e infine (iii) potremmo ricevere qualifiche di differente natura ma di equal livello.

La soluzione perfetta per questa problematica, collegata alla qualifica richiesta e alla comprensione di tale requisito da parte dei potenziali studenti provenienti da ogni parte del mondo, non esiste.

Possiamo però dare alcuni suggerimenti utili al fine di essere il più chiari possibili su questo punto, indicando nei requisiti richiesti il possesso di una qualifica:

- a) di un certo numero minimo di anni di corso - 3 o 4 - a seconda di come abbiamo impostato il nostro corso di secondo ciclo;
- b) di un certo livello, indicando altri riferimenti oltre al Processo di Bologna (*Bachelor, undergraduate, level 6 EQF, ecc.*) o, nel caso di utilizzo di un livello di Bologna, fornendo uno strumento utile per comprendere questa suddivisione in cicli;
- c) che consenta l'accesso a corsi di secondo ciclo (o di livello Master, level 7 EQF, ecc.) nel paese dove essa è rilasciata (principio della reciprocità);

- d) che abbia una certa natura - accademica o professionale - a seconda del corso che stiamo organizzando: pertanto se si tratta di un corso 'accademico', richiederemo appunto qualifiche 'accademiche'.

Dovremo cercare di indicare tutti questi elementi per far comprendere la qualifica di ingresso richiesta, infatti l'indicazione di uno solo di essi potrebbe creare confusione verso i nostri potenziali candidati:

- indicando esclusivamente il livello b) - come abbiamo visto - potremo ricevere qualifiche di differente natura - non conforme a d);
- nel caso indicassimo solo una certa denominazione, come '*Bachelor degree*', dovremo sapere che tali qualifiche in alcuni sistemi hanno una durata di soli due anni - non conformi ad a) - e non consentono solitamente l'ingresso a corsi di secondo ciclo;
- se non tenessimo conto di c), potremmo ricevere qualifiche di primo livello - conformi a b) - che non consentano l'accesso nel sistema di origine ad ulteriori corsi, quindi senza diritti accademici necessari per l'ingresso al corso.

Riassumendo, dovremo indicare i seguenti elementi al fine di fornire informazioni sulla qualifica richiesta per l'ingresso al corso congiunto:

- a) durata minima in anni;
- b) livello/ciclo e scala di riferimento;
- c) possibilità di accesso a corsi successivi nel sistema estero di riferimento;
- d) natura della qualifica.

Schema di accordo di cooperazione JOIMAN⁶:

- [JOIMAN cooperation agreement template](#) (EN)
- [Maquette d'accord de coopération JOIMAN](#) (FR)

⁶ JOIMAN project www.joiman.eu



Consolidating Higher Education Experience of Reform - CHEER,
Progetto realizzato con il supporto del programma Erasmus + dell'UE
www.bolognaprocess.it